SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1683-A)

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE BOMBARDIERI)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1981 (V. *Stampato n.* **2603**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Trasporti

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 dicembre 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame interessa circa 40.000 pensionati autoferrotranvieri (14.000 pensioni di reversibilità e 26.000 dirette).

Si tratta di lavoratori che hanno prestato la loro attività in periodi precedenti al 1970 e che ora si trovano sperequati, rispetto a chi è andato in pensione successivamente, per effetto del meccanismo operante prima del 1968. Anche se la legge n. 889 del 1971 aveva previsto una rivalutazione per le pensioni dirette e indirette liquidate prima del 1965, si è poi verificato che il divario fra vecchie e nuove pensioni sia stato recuperato solo in minima parte ed ora, se non venissero introdotti coefficienti migliorativi, la disparità aumenterebbe in misura ancora maggiore, mentre il valore di molte pensioni liquidate fra il 1964 e il 1970 è praticamente dimezzato.

È a tutti noto che non sono solo le pensioni degli autoferrotranvieri che, per effetto della dinamica salariale e della svalutazione, registrano divari anche rilevanti tra vecchi e nuovi beneficiari, a parità di anni contributivi. Al nostro esame abbiamo il caso delle pensioni degli autoferrotranvieri la cui gestione autonoma è in attivo con un avanzo patrimoniale (aggiornato all'esercizio del 1980) di circa 400 miliardi.

L'articolo 1 stabilisce la rivalutazione per tutte quelle pensioni erogate anteriormente al 1970, con coefficienti di rivalutazione differenziati a seconda dell'anno di erogazione della pensione.

Essendo poi necessario un aumento della riserva accantonato, con l'articolo 2 del presente disegno di legge si dispone che il 50 per cento dell'avanzo patrimoniale del fondo esistente al 31 dicembre 1980 vada ad incrementare la predetta riserva, così da raggiungere l'importo minimo necessario come previsto dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

Il fondo, come già ricordato, è attivo, anche se si tratta di un attivo in parte solo contabile; esistono infatti aziende debitrici nei suoi confronti per contributi non ancora versati; ciò non è ovviamente imputabile ai lavoratori che hanno regolarmente contribuito con trattenute sui salari.

Il costo delle rivalutazioni delle vecchie pensioni si aggira sui 20 miliardi, cifra che diminuirà negli anni successivi in quanto gli interessati hanno un'età media di 70 anni.

Va evidenziato che sono anni che le organizzazioni sindacali di categoria rivendicano la revisione dei trattamenti previdenziali e che in più occasioni da parte del Governo sono state date assicurazioni.

Onorevoli senatori, queste brevi notazioni mi sembrano sufficienti per motivare la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento per il quale chiedo, pertanto, il voto favorevole e definitivo del Senato.

BOMBARDIERI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

27 gennaio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1° gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:

Anno di decorrenza originario della pensione	Coefficienti di rivalutazione
ante 1964	1,25
anno 1964	1,20
» 1965	1,16
» 1966	1,14
» 1967	1,11
» 1968	1,09
» 1969	1,07

Art. 2.

L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, è devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.